ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

COMMERCIALISTA TELEMATICO .com

Aspetti fiscali di specifiche operazioni riguardanti il bilancio d'esercizio

Valutazione delle Criptovalute e dei Nft-Non Fungible Token nel bilancio d'esercizio

Sandro Botticelli
Commissione Imposte Dirette e Indirette
ODCEC Milano

14 dicembre 2022

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

COMMERCIALISTA TELEMATICO .com

INDICE

1. Definizione di CRIPTO ATTIVITA’
2. VALUTAZIONE IN BILANCIO
3. IMPATTI FISCALI art 110 TUIR

CRIPTO ATTIVITA' : COME DEFINIRLE?

Nel 2008 nasce la prima moneta virtuale (bitcoin)

"Bitcoin o qualcosa del genere non sono davvero valute, sono beni. Un euro è un euro: oggi, domani, tra un mese, è sempre un euro. Il valore di Bitcoin oscilla fortemente. Non definirei Bitcoin una moneta per questa ragione e per un'altra: l'euro è sostenuto dalla Banca Centrale Europea, il dollaro dalla Federal Reserve, le valute sono sostenute dalle banche centrali dei loro governi. Nessuno lo fa con Bitcoin.". Questa secca frase di Mario Draghi fa capire che le cripto attività non sono facili da definire , che possono comportare rischi anche rilevanti per chi vuole investire in esse e che possono essere usate per il riciclaggio del denaro sporco, favorite dal sostanziale anonimato del detentore : per questo motivo le valute virtuali sono comprese nell'art. 1 del d.lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019

Le cosiddette valute virtuali (o valute digitali o cripto-attività o criptovalute) sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, negoziate o archiviate elettronicamente. Quindi sono un oggetto completamente digitale (nascono, vivono e sono custodite elettronicamente), che non ha un controvalore nell'economia reale, a meno che queste valute non siano accettate come mezzo di scambio.

segue : Definizione di Cripto Attività

Nel 2017 si è affacciata sul mercato una nuova categoria di cripto attività, quella dei non fungible token (NFT), ossia token unici e riconoscibili nati per rappresentare asset digitali (opere d'arte digitali, biglietti per eventi, ecc.) o per certificare proprietà fisiche reali (immobili, auto, ecc.) e opere d'arte fisiche. Un NFT viene generato su una piattaforma blockchain e poi venduto, esposto o scambiato attraverso piattaforme specializzate. Si stima che nel terzo trimestre del 2021 siano stati venduti NFT per un ammontare complessivo pari a 10,7 miliardi di dollari. Nel 2023 sarà presumibilmente approvato il Regolamento comunitario MiCA (Market in Crypto Assett) riguardante la regolamentazione comunitaria del mercati dei Crypto-Assett Il Regolamento non riguarderà gli NFT in quanto unici e non fungibili con altre cripto-attività e non riguarderà neppure le DeFi(servizi finanziari innovativi su blockchain) ed altre attività per le quali verranno emessi regolamenti appositi da parte di ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ed EBA (Autorità bancaria europea)

Le cripto-attività presentano in generale i seguenti elementi distintivi:

-si basano sulla tecnologia dei registri distribuiti, la più nota delle quali è la blockchain, dove le informazioni sulle transazioni sono archiviate in “catene di blocchi”;

-sono create da emittenti privati e non sono fisicamente detenute dall’utente, ma sono movimentate attraverso un conto personalizzato denominato “portafoglio elettronico” (wallet) che si può salvare sul proprio personal computer o su uno smartphone, al quale si accede tramite una password.

- I portafogli elettronici sono generalmente software, sviluppati e forniti da soggetti denominati “wallet providers”;possono essere negoziate su piattaforme di scambio (exchange) utilizzando denaro a corso legale. Tali piattaforme non sono allo stato regolamentate, quindi non è prevista alcuna tutela legale in caso di contenzioso o fallimento;

- le transazioni sono effettuate in forma anonima e, grazie alla crittografia, sono tecnicamente irreversibili.

Il trasferimento di criptovalute si basa sull'uso di tecniche crittografiche e della tecnologia dei registri distribuiti. L'utilizzo della crittografia risponde alla necessità di garantire l'integrità e la sicurezza nella gestione dei dati all'interno del sistema. Sia la DLT sia la blockchain fanno ricorso alla crittografia c.d. "asimmetrica", in cui ogni utente possiede una coppia di chiavi, una privata (private key) e una pubblica (public key). La chiave privata viene custodita e tenuta segreta dal suo possessore, mentre quella pubblica, generata dalla chiave privata, consente l'accesso a tutti coloro che intendono scambiare dati e/o informazioni con il possessore.

Di seguito alcuni spunti per una rilevazione delle Cripto-attività in bilancio e del loro impatto fiscale sui redditi di impresa , rimandando ad un successivo intervento l'analisi delle Cripto-attività detenute da contribuenti persone fisiche non titolari di reddito di impresa e della Legge di Bilancio 2023 art 31-35, che riguarda in particolare questo tipo di contribuenti

Criptovalute : classificazione e valutazione in Bilancio

I principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) non contengono ad oggi alcuna disposizione specifica per la rilevazione e valutazione in bilancio delle "cripto-attività"; la Banca d'Italia nel suo Quaderno di Economia e Finanza n 484 del 19 marzo 2019 , pag 24 e seguenti, propone lo schema interpretativo riportato nella slide successiva, che è in linea con gli orientamenti dei principi contabili internazionali

L'IFRIC (The IFRS Interpretations Committee) ha affrontato la tematica ed ha emesso il documento Holdings of Cryptocurrencies (giugno 2019) nel quale viene analizzata dal lato del possessore, la natura della valuta virtuale al fine di definire quale principio internazionale applicare. Nel documento citato , l'IFRIC arriva ad una conclusione a favore della qualificazione delle criptovalute come rimanenze, da contabilizzare secondo lo IAS 2, se detenute per la vendita nell'ambito dell'attività ordinaria, oppure - in tutti gli altri casi - come attività immateriali da contabilizzare secondo lo IAS 38. La diversa scelta di classificazione contabile ha riflessi sia sul criterio di valutazione che, conseguentemente, sulla rappresentazione in bilancio.

segue

Infatti, lo IAS 38 relativo alle immobilizzazioni immateriali richiede che un'attività immateriale venga inizialmente rilevata al costo e successivamente per la sua misurazione permette una scelta tra la valutazione al costo (al netto di ammortamenti e eventuali perdite di valore accumulate), oppure al fair value (solo per attività con mercato attivo, con variazioni di valore rilevate in una riserva di patrimonio netto e non a conto economico;

lo IAS 2 , relativo alle Rimanenze finali, si applica se la cripto attività è destinata alla vendita nel normale corso del business;lo IAS 2 quindi prevede l'iscrizione iniziale al costo e successivamente le cripto-attività devono essere valutate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo. Se l'entità che detiene le cripto-valute è un *broker trader*, la cui attività consiste nella compravendita con finalità speculative, ha la possibilità di valutare le sue rimanenze al *fair value* al netto dei costi di vendita, con rilevazione delle variazioni di valore a conto economico.

segue

Le cripto-valute potrebbero in prima battuta esser considerate una sorta di *financial asset* (cassa) , in quanto possono essere utilizzate per

per comprare beni e servizi. Tuttavia poiché le cripto-valute non sono emesse e/o garantite da nessun ente governativo o Stato, esse non soddisfano la definizione di cassa contenuta nello IAS 7– *Statement of cash flow*, il quale prevede che la cassa comprenda *cash on hand* e depositi a vista. Infatti chi detiene cripto-valute non ha la possibilità di richiedere denaro in cambio, ma può invece realizzare il suo investimento sia vendendo ad un altro soggetto sia usandolo per comprare beni e servizi.

L'IFRIC, inoltre, ha sottolineato che le cripto-valute non- soddisfano neppure la definizione di *financial asset* prevista dallo IAS 32, in quanto:

segue

1 non costituiscono disponibilità liquide

2. non sono uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità

e non costituiscono un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra entità o a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni potenzialmente favorevoli all’entità.

3. Peraltro, le cripto-valute, a causa della loro volatilità, non soddisfano nemmeno la definizione di *cash equivalent* ossia di “investimenti a breve termine, altamente liquidi che risultano pronti ad essere convertiti in un ammontare conosciuto e che sono soggetti a insignificanti rischi di cambiamento del valore”.

Tavola 3 – Possibile inquadramento contabile delle "cripto-attività"

Attività	Trattamento contabile IAS/IFRS	Valutazione	Motivazione
Cassa	Gli elementi monetari in valuta estera sono convertiti utilizzando il tasso di cambio di chiusura dell'esercizio, con effetto della variazione a conto economico	Non possibile	Le "cripto-attività" convertibili a tasso di cambio fluttuante non hanno le caratteristiche della moneta legale ("*fiat money*"), in primo luogo il potere liberatorio.
Disponibilità liquide equivalenti		Non possibile	L'elevata volatilità di prezzo non rende le "cripto-attività" equivalenti alle attività liquide simili a "moneta".
Strumento finanziario	Stabilito in funzione del portafoglio contabile in cui è classificata l'attività finanziaria (*fair value* o costo ammortizzato)	Non possibile	Le "valute virtuali" tipo bitcoin non soddisfano la definizione di attività finanziaria in quanto non forniscono, ad esempio, al possessore un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità.
Rimanenza	Valutazione al minore tra il costo d'acquisto e il prezzo di vendita, al netto dei costi connessi con la vendita (eventuali riduzioni di valore vanno rilevate a conto economico). Tuttavia, per i beni detenuti dai *commodity broker-traders* è prevista la valutazione al *fair value* al netto dei costi di vendita, con rilevazione delle variazioni a conto economico.	Sarebbe possibile (ma richiederebbe disposizioni *ad hoc* per tenere conto delle specificità delle "cripto-attività")	Le "cripto-attività" sono unità economiche omogenee e commerciate su piattaforme al pari delle materie prime, ma non hanno le caratteristiche di un bene fisico tangibile. Le rimanenze non sono necessariamente beni fisici, ma devono essere detenute per la vendita nell'ambito dell'attività caratteristica dell'impresa (come potrebbero essere le *commodity* detenute dai *broker-traders*). Le "cripto-attività" se detenute ai fini di investimento non possono essere considerate "rimanenze".
Attività immateriale	Valutazione al costo d'acquisto oppure al *fair value* (in quest'ultimo caso, le variazioni vanno sempre rilevate in una riserva di patrimonio netto)	Sarebbe possibile (ma richiederebbe disposizioni *ad hoc* per tenere conto delle specificità delle "cripto-attività")	Sarebbero particolari attività immateriali detenute a scopo di investimento per le quali non sono previste specifiche norme contabili. Secondo un recente preliminare chiarimento dell'IFRS-IC (IASB, 2019), le "cripto-attività" sarebbero inquadrabili come "attività immateriali" in quanto sono: identificabili, vendibili e scambiabili individualmente e non danno il diritto a ricevere un numero fisso o determinabile di unità di valuta.

.com

Nel mese di luglio 2020 l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group, ente di supporto della Commissione Europea per lo studio dei principi contabili) ha pubblicato un Discussion paper dal titolo «Accounting for crypto-assets (liabilities): holder and issuer perspective» con il quale fa un inventario delle diverse e sempre più numerose attività e passività digitali e delle loro possibili rappresentazioni contabili, e valuta una possibile integrazione /sviluppo dei criteri di valutazione e rilevazione esposti nelle slide precedenti.

Da rilevare infine che le cripto-attività sono attualmente presenti in un numero limitato di Bilanci delle grandi società internazionali e ancora meno nei Bilanci delle società italiane; tuttavia l'introduzione di nuove tipologie di cripto attività più «sicure» , ad esempio gli stablecoin, farà certamente crescere l'interesse delle società per queste forme di investimento e lo sviluppo del mercato

Fiscalità delle Cripto-attività :reddito d'impresa

Risoluzione 72 del 2 settembre 2016, relativa alle operazioni di acquisto e vendita dei bitcoin, considera le criptovalute come liquidità, con impatti onerosi legati alla tassazione degli utili di cambio emergenti dalle valutazioni di fine esercizio , rifacendosi alla sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14 della Corte di Giustizia dell'Unione europea :infatti secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni "*relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio*" di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera *e*), della direttiva 2006/112/CE, e costituiscono prestazioni di servizi finanziari, esenti da IVA. Le operazioni di acquisto e rivendita sono considerate produttive di redditi imponibili ai fini IRES ed IRAP. Con riferimento, ai *bitcoin* che a fine esercizio sono nella disponibilità (a titolo di proprietà) della Società si ritiene che gli stessi debbano essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio e tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Occorre, quindi, far riferimento al valore normale, intendendosi per tale il valore corrispondente alla quotazione degli stessi *bitcoin* al termine dell'esercizio

Sentenza Cassazione : un cambio di prospettiva

La Cassazione con la sentenza 44378 del 2022 per definire le cripto valute si allaccia alla definizione che ne dà il legislatore italiano nell'art. 1 del d.lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 dove la moneta virtuale viene definita (lett. qq) "la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente"; si nota subito che tale definizione aggiunge, rispetto a quella del legislatore comunitario, espressamente la finalità di investimento. Merita di essere richiamata, a questo punto, la sentenza del Tribunale di Verona, che aveva qualificato "strumenti finanziari" alcune valute virtuali acquistate su una piattaforma di scambio (Trib. Verona 24 gennaio 2017), facendo propria la tesi secondo la quale caratteri distintivi dell'investimento di tipo finanziario sono: a) un impiego di capitali, riconducibile generalmente al danaro o, più in generale, a un capitale proprio che può corrispondere anche a una valuta virtuale; b) una aspettativa di rendimento; c) un rischio proprio dell'attività prescelta, direttamente correlato all'impiego di capitali

Se le cripto-valute sono assimilate alle valute tradizionali cosa succede ?

Risoluzione 57 del 6 giugno 2019

«Sotto il profilo fiscale, dal combinato disposto degli articoli 110, commi 2 e 3, del TUIR, come interpretati alla luce delle risoluzioni nn. 83/E e 249/E del 2009, sono fiscalmente irrilevanti fino al realizzo, ossia fino all'incasso o al pagamento della posta in valuta estera, gli utili e le perdite su cambi da valutazione, relativi a poste in valuta estera costituite da crediti, debiti, titoli obbligazionari e titoli a essi assimilabili. Assumono invece rilevanza fiscale il differenziale (positivo o negativo) derivante dalle operazioni che si considerano realizzate, le valutazioni al cambio di fine esercizio della liquidità in valuta detenuta dall'impresa, nonché i saldi dei conti correnti in valuta, da considerarsi realizzati.»

Titolo
Cosa dice il disegno di legge di Bilancio 2023 ?

ART. 32. (Valutazione cripto-attività)

1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d'imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico».

2. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi DPR 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione vuole evitare l'incidenza delle oscillazioni di valore delle predette cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio; rimangono escluse, le valutazioni dei crediti e dei debiti da regolare in cripto-attività. Resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta FLAT la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo

Altre Cripto-Attività

Gli **NFT** sono uno specifico tipo di token unico e non fungibile che rappresenta determinati diritti come quello di proprietà di determinati Digital Asset. Si valutano al costo di acquisto

Stablecoin Progettato per offrire stabilità di prezzo e riserva di valore ancorando il valore del token al prezzo di un altro asset più stabile come valute fiat, materie prime o altre criptovalute.

Security Tokens Sono Token emessi in una DLT (distributed ledger technology) che rientrano nella definizione di strumento finanziario ai sensi della Direttiva MiFID II.

Central Bank Digital Currencies CBDC è un token digitale rappresentante la valuta di banca centrale che funge da liability della banca stessa